



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**95/2012**

**NOVEMBRE/4/2012 (\*)**

*8 Novembre 2012*

***L'INPS, CON IL MESSAGGIO N. 17610  
DEL 30 OTTOBRE U.S., FORNISCE  
ULTERIORI ISTRUZIONI IN MERITO  
ALLA NUOVA MODALITA' DI  
ESPOSIZIONE DEI DATI CIG NEL  
FLUSSO UNIEMENS CHIARENDO  
ANCHE LE MODALITA' DI CALCOLO  
DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE  
DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO.***

L'INPS, con il messaggio n° 17610 del 30 ottobre 2012, ha provveduto ad integrare le informazioni, già fornite con la circolare n° 13 del 28 gennaio

2011, utili alla corretta compilazione del flusso telematico Uniemens in caso di cassa integrazione ordinaria.

Tali precisazioni sono state rese necessarie dalle novità, introdotte in materia di gestione della cassa integrazione guadagni ordinaria per il settore industria, che dovrebbero semplificare, per i Consulenti e/o le Aziende, la gestione degli eventi di riduzione dell'attività lavorativa con integrazione salariale a carico del Welfare.

Come noto, con il documenti di prassi n. 13/2011, l'INPS ha introdotto l'utilizzo del c.d. "**ticket**", cioè di un numero identificativo dell'evento CIG che deve essere inserito sia nel flusso telematico individuale del lavoratore che nella domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione al conguaglio. Nello specifico tale "nuova" procedura **eviterà di dover ritrasmettere i flussi telematici, opportunamente rettificati, nel caso in cui dovesse essere negato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria** consentendo una gestione più semplice della Cassa Integrazione Guadagni.

Orbene, con il nuovo messaggio l'INPS, in ottemperanza al principio della trasparenza dell'azione amministrativa, chiarisce le modalità di calcolo della prestazione a sostegno del reddito ultimamente (*ahinoi*) particolarmente in voga.

*In primis*, viene ricordato che l'importo del trattamento soggiace ad un **massimale**, rivalutato di anno in anno, così determinato:

- per le retribuzioni lorde, maggiorate dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, pari o inferiori a € 2.014,77 il massimale previsto per l'intervento CIG è pari a € 931,28;
- per le retribuzioni lorde superiori all'importo di cui al punto precedente l'importo massimo erogabile è stabilito in € 1.119,32.

Per i settori edile e lapideo, nel caso di intervento CIG dovuto ad intemperie stagionali, i massimali sono incrementati del 20% (rispettivamente ad € 1.117,54 e € 1.343,18).

Gli importi retributivi, utili a determinare la "fascia" di integrazione salariale, verranno estrapolati, dal flusso Uniemens, dal campo <retribuzione teorica>. Naturalmente, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, la retribuzione sarà riparametrata, al minor orario lavorativo, utilizzando il coefficiente reperibile nel campo <PercPartTimeMese>. Anche per determinare l'incidenza retributiva delle mensilità aggiuntive si farà ricorso all'ormai ricchissimo flusso telematico moltiplicando il numero di mensilità, all'uopo indicato, per la retribuzione teorica mensile, e dividendo il risultato ottenuto per i 12 mesi annui ricavando, in tal modo, la **retribuzione lorda media mensile (RM)**.

Per i lavoratori cd. "mensilizzati" la retribuzione oraria sarà determinata dividendo la *RM* per il divisore orario contrattuale indicato nell'elemento denominato <DivisoreOrarioContr>.

Il *software* dell'Istituto utilizzerà anche i seguenti ulteriori campi, del flusso previdenziale individuale, per la corretta determinazione del trattamento CIG erogabile:

- il massimale mensile dovrà essere riparametrato alla singola ora lavorativa dividendo, quindi, il valore determinato in misura fissa per le ore lavorabili mensili (<OreLavorabili>), ed ottenendo così il **massimale orario (Mo)**;
- nel caso di dipendenti assunti nel mese il calcolo del *Mo* avverrà con il seguente procedimento: massimale mensile / (orario contrattuale settimanale, corrispondente al campo <OrarioContrattuale>, diviso 6 giorni e moltiplicato per il numero di giorni lavorativi, intesi quali quelli di calendario escluse le domeniche, presenti nel mese).

Una volta quantificato il "Massimale orario" sarà necessario **confrontare tale valore con quello ottenuto applicando l'aliquota dell'80% alla retribuzione oraria**. Infatti se tale ultimo valore supererà il massimale **l'integrazione potrà avvenire solo nei limiti stabiliti dall'Istituto previdenziale**.

Infine, individuata in tal modo la **retribuzione oraria utile per il calcolo della prestazione** (*RMoP*), sarà necessario moltiplicare tale valore per le **ore indennizzabili** (*OP*) rilevate dal campo <*NumOreEvento*>.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

**ED/FC/PA**